

3) *Le spese sono riservate.*

(<sup>1</sup>) GU C 86 del 23.3.2013.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Közigazgatási és Munkügyi Bíróság (Ungheria) il 2 settembre 2013 — Generali-Providencia Biztosító Zrt/Közbeszerzési Hatóság — Közbeszerzési Döntőbizottság**

(Causa C-470/13)

(2013/C 367/36)

*Lingua processuale: l'ungherese*

**Giudice del rinvio**

Fővárosi Közigazgatási és Munkügyi Bíróság

**Parti**

*Ricorrente:* Generali-Providencia Biztosító Zrt

*Convenuta:* Közbeszerzési Hatóság — Közbeszerzési Döntőbizottság

**Questioni pregiudiziali**

- 1) Se gli Stati membri possano escludere un operatore economico dalla partecipazione ad una procedura di aggiudicazione di appalto pubblico per cause diverse da quelle elencate all'articolo 45 della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 (<sup>1</sup>), relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi — in particolare per causa che si considerino giustificate da esigenze legate alla protezione dell'interesse pubblico, alla tutela dei legittimi interessi dell'amministrazione aggiudicatrice, o alla tutela dei principi di concorrenza leale e del mantenimento della correttezza della concorrenza, e in caso affermativo, se sia compatibile con il secondo considerando della citata direttiva e con gli articoli 18, 49 e 56 TFUE, il fatto che si proceda a tale esclusione nei confronti di un operatore economico che ha commesso una violazione connessa alla propria attività economica o professionale, e che è stata constatata con decisione giurisdizionale passata in giudicato al massimo cinque anni prima.
- 2) Nel caso in cui la Corte di giustizia fornisca una risposta negativa alla prima questione, se il disposto di cui all'articolo 45, paragrafo 2, primo comma, in particolare, alle lettere c) e d), della direttiva 2004/18/CE, debba essere interpretato nel senso che è possibile escludere dalla procedura di aggiudicazione di appalto pubblico ogni operatore economico che abbia commesso un'infrazione constatata dall'autorità amministrativa o giudiziaria nell'ambito di un procedimento

in materia di concorrenza avviato nei suoi confronti a motivo della sua attività economica o professionale, e a seguito del quale all'operatore in questione, siano state applicate, a causa dell'infrazione commessa, conseguenze giuridiche in materia di concorrenza.

(<sup>1</sup>) Direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (GU L 134, pag. 114).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden (Paesi Bassi) il 16 settembre 2013 — F. Faber/Autobedrijf Hazet Ochten BV**

(Causa C-497/13)

(2013/C 367/37)

*Lingua processuale: l'olandese*

**Giudice del rinvio**

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

**Parti**

*Ricorrente:* F. Faber

*Appellata:* Autobedrijf Hazet Ochten BV

**Questioni pregiudiziali**

- 1) Se il giudice nazionale sia tenuto ad esaminare d'ufficio se l'acquirente in un contratto di compravendita sia un consumatore, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 1999/44 (<sup>1</sup>), in forza del principio di effettività, o in forza dell'elevato livello di tutela del consumatore all'interno dell'Unione europea, perseguito dalla direttiva 1999/44, o in forza di altre disposizioni o norme del diritto dell'Unione medesima.
- 2) In caso di risposta affermativa alla prima questione, se ciò valga anche nel caso in cui il fascicolo processuale non contenga informazioni di fatto (o contenga informazioni insufficienti o contraddittorie) al fine di poter stabilire la qualità dell'acquirente.
- 3) In caso di risposta affermativa alla prima questione, se ciò valga anche per un procedimento in appello, in cui l'acquirente non ha rivolto censure avverso la sentenza del giudice di primo grado, nella misura in cui detto esame non è stato effettuato (d'ufficio), e in detto procedimento è stata esplicitamente ignorata la questione se l'acquirente potesse essere considerato come consumatore.